



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

| COMMENTO

sull'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) del 22 marzo 2012

Versione modificata del 7 maggio 2012

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach 660, CH-3000 Bern 7 | T: +41 (0)31 309 51 11, F: +41 (0)31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 (0)31 309 51 00, F: +41 (0)31 309 51 10, ides@edk.ch

Introduzione

L'Accordo sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) è un trattato intercantonale a carattere normativo, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione federale (Cost.). Sul piano formale giuridico, ha lo stesso statuto degli accordi intercantonalni sul finanziamento delle scuole superiori (AIU del 1997 e ASUP del 2003).

L'ASSS è un trattato di collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri, ciò significa che è applicabile la *Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (CQI)*. Per questo motivo, rispetto alla composizione delle controversie che dovessero sorgere, l'Accordo segue la procedura definita nella CQI (art. 48a cpv. 1 lett. c Cost. in relazione con la Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri del 3 ottobre 2003 [LPFC]). A livello cantonale, l'intervento dei parlamenti dei cantoni concordatari nella procedura di decisione segue le regole definite dal rispettivo diritto cantonale.

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹L'accordo regola l'accesso intercantonale ai cicli di formazione proposti dalle scuole specializzate superiori e riconosciuti dalla legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), nonché l'ammontare dei contributi che i cantoni di domicilio delle studentesse e degli studenti devono versare alle istanze responsabili dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori.

²L'accordo promuove perciò la compensazione degli oneri tra i cantoni, la coordinazione delle offerte di formazione e la libera circolazione delle studentesse e degli studenti fornendo a quest'ultimi uno sgravio finanziario.

In quanto accordo intercantonale di finanziamento e di libera circolazione nell'ambito delle scuole specializzate superiori, l'ASSS regola le condizioni per

- l'accesso intercantonale ai cicli di formazione riconosciuti secondo la Legge sulla formazione professionale,
- lo statuto delle studentesse e degli studenti, e
- l'importo dei contributi che i cantoni di domicilio delle studentesse e degli studenti devono versare alle istanze responsabili delle scuole specializzate superiori.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹L'accordo si applica ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori secondo l'art. 29 LFPr.

²Gli studi postdiploma non sono regolati dal presente accordo.

³Due o più cantoni possono adottare tra loro delle disposizioni finanziarie divergenti da quelle contemplate da questo accordo.

L'accordo si applica solo alle scuole specializzate superiori e concerne unicamente cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione secondo l'art. 29 LFPr.

L'art. 2 cpv. 3 permette ai cantoni di adottare tra loro delle disposizioni finanziarie divergenti da quelle dell'Accordo per rispondere a dei bisogni specifici. Queste divergenti disposizioni valgono soltanto per i cantoni coinvolti. Di fronte agli altri cantoni concordatari valgono soltanto le disposizioni finanziarie dell'ASSS.

II. Diritto ai contributi

Art. 3 Cicli di formazione aventi diritto a dei contributi

¹Un ciclo di formazione ha diritto a dei contributi quando soddisfa le seguenti condizioni:

- a. il ciclo di formazione è riconosciuto dal competente Ufficio federale,
- b. il cantone in cui ha sede la scuola ha concluso con l'operatore della formazione una convenzione di prestazione nella quale è chiaramente regolata la garanzia della trasparenza dei costi, e
- c. il ciclo di formazione è annunciato al segretariato dal cantone in cui ha sede la scuola, secondo l'art. 4.

²I cicli di formazione menzionati all'art. 7 necessitano inoltre di una domanda motivata da parte della competente Conferenza dei direttori cantonali.

³Gli eventuali profitti realizzati dagli operatori della formazione su un ciclo di formazione offerto, devono essere utilizzati per ridurre la tassa di studio oppure devono essere investiti nello sviluppo del ciclo di formazione.

L'art. 3 fissa le condizioni secondo le quali un ciclo di formazione dà diritto a dei contributi. Oltre al riconoscimento da parte del competente Ufficio federale è necessario che la formazione sia iscritta sulla lista dei cicli di formazione aventi diritto a dei contributi (art. 4) e il cantone in cui ha sede la scuola deve stipulare con l'operatore della formazione una convenzione di prestazioni che garantisca la trasparenza dei costi e il rispetto delle esigenze minime fissate dall'ASSS. Il segretariato dell'accordo (art. 13) mette a disposizione dei cantoni una convenzione di prestazioni tipo.

Se un ciclo di formazione soddisfa le condizioni previste all'art. 3 cpv. 1, questo ciclo di formazione ha diritto a dei contributi ASSS. Riguardo all'ammontare dei contributi si vedano gli art. 6 e 7.

In virtù dell'art. 29 della Legge sulla formazione professionale (LFPr) i cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori. Nella guida dell'UFFT del 1° marzo 2010 *Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori* si precisa che: «Qualora un operatore offra lo stesso ciclo di formazione in più Cantoni, la vigilanza viene svolta da ogni Cantone in cui ha sede il ciclo di formazione.» In analogia a questo principio, l'ASSS (art. 3 cpv. 1 lett. b) prevede che la conclusione di una convenzione di prestazione tra il cantone sede e l'operatore della formazione costituisce una delle condizioni per aver diritto ai contributi. Questo principio vale anche per un ciclo di formazione che lo stesso operatore propone in una sede (filiale) di un altro cantone: per l'iscrizione di questo ciclo di formazione nell'ASSS deve esistere una convenzione di prestazione con il cantone sede di questa filiale.¹

¹ Precisazione del 7 maggio 2012

Il cpv. 2 rimanda alla regolamentazione dell'art. 7 secondo la quale la Conferenza dei direttori cantonali competente per un ciclo di formazione che presenta un interesse pubblico superiore può chiedere dei contributi più elevati. La richiesta deve provare l'esistenza di un interesse pubblico superiore e formulare un importo preciso (tra il 50 e il 90% di copertura).

Art. 4 Lista dei cicli di formazione aventi diritto a dei contributi

¹I cantoni in cui ha sede la scuola annunciano al segretariato i cicli di formazione che intendono iscrivere nel campo di applicazione dell'accordo, fornendo la prova che rispettano le condizioni dell'art. 3 e precisando il tasso di copertura applicabile secondo gli art. 6 o 7.

²Il segretariato tiene la lista dei cicli di formazione aventi diritto al versamento dei contributi. Questa lista è aggiornata all'inizio di ogni anno di studio.

Anche le scuole specializzate superiori private, dietro richiesta del loro cantone sede, possono essere ammesse all'accordo. In questo caso il cantone sede deve vigilare affinché le condizioni fissate dall'accordo siano rispettate.

Inoltre, i contributi sono erogati soltanto a quegli istituti che partecipano alle inchieste sui costi e che forniscono i dati necessari conformi al modello di calcolo dei costi (vedi art. 3 cpv. 1 sulla trasparenza dei costi).

Per la definizione del cantone sede si veda il commento dell'art. 3.

Per il segretariato dell'accordo si veda il commento all'art. 13.

III. Contributi

Art. 5 Cantone debitore del pagamento

¹Debitore del pagamento dei contributi secondo gli art. 3, 6 e 7 dell'accordo è il cantone di domicilio al momento dell'inizio della formazione.

²È considerato cantone di domicilio l'ultimo cantone nel quale le studentesse e gli studenti maggiorenni hanno risieduto almeno due anni senza interruzioni prima dell'inizio della formazione e dove erano finanziariamente indipendenti senza seguire contemporaneamente una formazione; valgono come attività lucrativa anche la gestione di un'economia domestica e la prestazione di servizio militare o civile.

³Per le studentesse e gli studenti che non soddisfano le condizioni del cpv. 2, vale come cantone di domicilio:

- a. il cantone d'attinenza per le studentesse e gli studenti di nazionalità svizzera i cui genitori risiedono all'estero o che vivono all'estero senza padre o madre; se ci sono più cantoni d'attinenza vale il più recente;
- b. il cantone di assegnazione per le rifugiate e i rifugiati e gli apolidi maggiorenni, orfani di padre e di madre o i cui genitori risiedono all'estero;

- c. il cantone in cui si trova il domicilio civile per le studentesse e gli studenti di nazionalità estera, maggiorenni e orfani di padre e di madre o i cui genitori risiedono all'estero, e
- d. in tutti gli altri casi, il cantone in cui si trova, all'inizio della formazione, il domicilio civile dei genitori o la sede dell'ultima autorità tutoria competente.

Il cantone debitore è determinato in funzione della data d'inizio della formazione per la quale devono essere versati dei contributi. Questa disposizione tiene conto del fatto che i cicli di scuole specializzate superiori sono frequentate di regola da studentesse e studenti maggiorenni che hanno già esercitato un'attività professionale. L'ASSS stabilisce di conseguenza che il cantone debitore è per primo quel cantone dove la studentessa o lo studente ha abitato e lavorato al minimo due anni prima dell'inizio della formazione (art. 5 cpv. 2). Per le studentesse e gli studenti che non soddisfano questa condizione, il cantone debitore è determinato in base ai criteri formulati nell'art. 5 cpv. 3. Questo capoverso corrisponde alle regole fissate nell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) nonché nell'Accordo sulle scuole professionali di base (ASPr).

Art. 6 Determinazione dei contributi

¹I contributi sono fissati sotto forma di importo forfettario semestrale per studentessa e studente, distinguendo per ogni ciclo tra formazione a tempo pieno e formazione a tempo parziale.

²Per stabilire l'importo dei contributi forfettari secondo il cpv. 1 valgono i seguenti principi:

- a. calcolo del costo medio ponderato (costo lordo di formazione) per ciclo di formazione e per studentessa o studente secondo la durata della formazione (numero di semestri), del numero delle lezioni conteggiabili e della dimensione media della classe. La Conferenza dei cantoni concordatari determina il numero massimo delle lezioni conteggiabili e il numero minimo di riferimento riguardo agli studenti per classe;
- b. i contributi coprono il 50% del costo medio calcolato secondo la lett. a.

L'importo dei contributi è calcolato per ogni ciclo a partire dal costo medio di formazione ponderato per ciclo e per studentessa o studente tenendo conto delle seguenti variabili:

- durata della formazione
- numero delle lezioni conteggiabili
- dimensione media della classe
- tempo pieno / tempo parziale

L'importo forfettario semestrale si calcola nel modo seguente:

- Costo medio della formazione = costo lordo per lezione x numero di lezioni conteggiabili ÷ durata media della formazione in semestri.
- Dividendo questo costo medio della formazione con la dimensione media delle classi si ottiene il costo medio di formazione per studentessa o studente e lezione.
- La ponderazione si effettua infine moltiplicando per il numero di studentesse e studenti.
- Le lezioni conteggiabili devono corrispondere, al massimo, alla metà delle ore di lezione previste per ogni formazione nel Programma quadro d'insegnamento della Confederazione, cioè 1800 (su 3600) per i cicli che richiedono una formazione preliminare nell'ambito corrispondente, e 2700 (su 5400) per gli altri cicli;
- la dimensione media delle classi è stabilità per ogni ciclo; se fosse inferiore alla dimensione minima fissata dai cantoni concordatari (per esempio 18), per calcolare i costi medi si considera la dimensione minima;

- gli importi forfettari così ottenuti sono arrotondati al multiplo di 500 per eccesso o per difetto.

L'importo forfettario corrisponde al 50% del costo semestrale per studentessa o studente ottenuto alla fine di questo calcolo.

Art. 7 Determinazione dei contributi per cicli di formazione presentanti un interesse pubblico superiore

¹Nel settore della salute e del sociale nonché dell'agricoltura e dell'economia forestale, la Conferenza dei direttori cantonali competente può chiedere alla Conferenza dei cantoni concordatari che i contributi per certi cicli corrispondano a un tasso di copertura del 90% al massimo dei costi standard medi rilevati per studente e per semestre. La Conferenza dei direttori cantonali competente deve fornire la prova che il ciclo di formazione in questione presenta un interesse pubblico superiore, in particolare in relazione all'adempimento di un mandato di legge.

²L'interesse pubblico superiore per i contributi più elevati ai sensi del cpv. 1 è riesaminato periodicamente, al minimo ogni cinque anni, dalla Conferenza dei direttori cantonali competenti per conto della Conferenza dei cantoni concordatari. Se l'esistenza di un ciclo non presenta più un interesse pubblico superiore, si applicano i contributi previsti all'art. 6.

In taluni settori che rispondono a un mandato di legge di servizio pubblico e dei quali la maggioranza di datori di lavoro è soggetta al diritto pubblico (rispettivamente chi beneficia di un finanziamento garantito in ampia misura dallo Stato), i «contributi di settore» per i cicli di formazione professionali sono anche loro contributi pubblici. Ne risulta pertanto che l'ente pubblico finanzia una parte maggiore dei costi di formazione in questi settori rispetto ad altri. La ragione sta nella particolare responsabilità che esso ha verso il servizio pubblico e come datore di lavoro (o come settore). In altre parole, in questi settori l'esistenza delle rispettive formazioni riveste un interesse pubblico superiore.

Secondo la logica del finanziamento della formazione professionale che prevale nel presente accordo, la responsabilità della copertura dei costi superiore al grado di copertura generale del 50% (secondo l'art. 6) spetta all'ente pubblico (sanità, socialità, agricoltura ed economia forestale) che è incaricato di rappresentare questo interesse pubblico superiore. L'accordo prevede quindi che la competente Conferenza dei direttori cantonali (la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità [CDS], delle opere sociali [CDOS], dell'agricoltura [CDA] e dei direttori forestali [CDFo]) deve far valere presso la Conferenza dei cantoni concordatari la necessità di un ampliamento della copertura dimostrando che il ciclo in questione rappresenta un interesse pubblico superiore.

Cfr. anche l'art. 3 cpv. 2 (diritto ai contributi).

Siccome col passare del tempo possono intervenire dei cambiamenti, l'esistenza di questo interesse pubblico superiore deve periodicamente essere riesaminato per ogni ciclo di formazione.

Art. 8 Versamento dei contributi

¹I contributi per ciclo e per studente sono versati all'operatore della formazione ogni semestre.

²Il cantone in cui ha sede la scuola, rispettivamente il cantone responsabile e gli eventuali cantoni corresponsabili che partecipano al finanziamento devono fornire per i propri studenti delle prestazioni che siano almeno equivalenti a quelle previste dal presente accordo.

I contributi sono versati direttamente all'operatore della formazione (scuola specializzata superiore).

Il cpv. 2 regola l'importo minimo che il cantone deve versare per le sue studentesse e i suoi studenti che frequentano un ciclo di formazione nel proprio cantone. Il cantone sede deve versare all'operatore della formazione un importo almeno equivalente a quello richiesto ai cantoni debitori definiti nell'art. 5.

Art. 9 Tassa di studio

¹Gli operatori della formazione possono applicare delle tasse di studio adeguate.

²La Conferenza dei cantoni concordatari può fissare per ciclo di formazione l'importo minimo e massimo calcolabile per la tassa di studio. Se le tasse di studio superano l'importo massimo fissato, i contributi per il relativo ciclo di formazione saranno diminuiti in misura corrispondente.

Di regola, i cantoni devono essere liberi di fissare l'importo delle loro tasse di studio.

Tuttavia, l'art. 9 cpv. 2, attribuisce alla Conferenza dei cantoni concordatari la competenza di fissare per ogni ciclo di formazione degli importi minimi e massimi come tasse di studio. Questo intervento sulle tasse di studio potrebbe, ad esempio, essere applicato nel caso in cui la Conferenza dei cantoni concordatari volesse garantire alle studentesse e agli studenti un'uguaglianza di trattamento a livello svizzero.

Qualora la Conferenza dei cantoni concordatari fissi un tetto per le tasse di studio e le tasse prelevate per un dato ciclo superino questo limite, la differenza, tra l'importo limite fissato e le tasse prelevate, sarà dedotta dai contributi compensatori versati per questo ciclo.

IV. Studentesse e studenti

Art. 10 Studentesse e studenti provenienti da cantoni concordatari

I cantoni e le scuole situate sul loro territorio concedono alle studentesse e agli studenti che frequentano un ciclo di formazione che rientra nel campo d'applicazione del presente accordo, i medesimi diritti riconosciuti ai propri studenti per quanto riguarda l'accesso alla formazione.

Secondo un principio comune a tutti gli accordi di finanziamento e di libera circolazione conclusi dalla CDPE dal 1991, anche l'ASSS consente un'uguaglianza d'accesso ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori in tutti i cantoni concordatari. L'art. 10 fissa il principio fondamentale della libera circolazione degli studenti: il cantone sede di un centro di formazione accorda alle studentesse e agli studenti degli altri cantoni concordatari i medesimi diritti da esso riconosciuti ai propri studenti.

Art. 11 Studentesse e studenti provenienti da cantoni non concordatari

¹Le studentesse e gli studenti, nonché le candidate e i candidati agli studi provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo, non possono pretendere uguaglianza di trattamento. Possono essere ammessi ad un ciclo di formazione soltanto se tutte le studentesse e tutti gli studenti dei cantoni concordatari hanno ottenuto un posto di formazione.

²Le studentesse e gli studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo devono assumersi, oltre la tassa di studio, un importo per la formazione almeno equivalente ai contributi definiti negli art. 6 e 7.

L'art. 11 stabilisce che le persone che desiderano intraprendere una formazione, così come le studentesse e gli studenti provenienti da cantoni non concordatari, non possono rivendicare una parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso allo studio e per quanto riguarda le tasse di studio. In primo luogo, essi hanno accesso a un ciclo di formazione solamente quando tutte le persone provenienti dai cantoni concordatari hanno ottenuto un posto di formazione; in secondo luogo, devono versare, oltre alle tasse di studio, un importo equivalente ai contributi previsti dall'ASSS. In tal modo si evita che i cantoni non concordatari godano dei diritti derivanti dall'ASSS senza sottostare ai relativi obblighi.

Le persone provenienti dai cantoni non concordatari devono essere rimandate al sistema di borse di studio allo scopo di ridurre le spese a loro carico.

V. Esecuzione

Art. 12 Conferenza dei cantoni concordatari

¹La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dalle diretrici e dai direttori della pubblica educazione dei cantoni che hanno aderito all'accordo.

²Essa prende tutte le decisioni relative all'accordo in modo definitivo. In particolare ha la competenza di:

- a. fissare l'importo dei contributi secondo i principi definiti agli art. 6 e 7,
- b. fissare il numero massimo di lezioni conteggiabili e il numero minimo di riferimento riguardo agli studenti per classe secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. a,
- c. fissare l'importo minimo e massimo della tassa di studio per ciclo di formazione secondo l'art. 9, e
- d. approvare il rapporto del segretariato ASSS.

³Le decisioni secondo il cpv. 2 lett. da a) a c) richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza.

Quale organo direttivo, il presente accordo prevede una Conferenza dei cantoni concordatari, analogamente all'Accordo intercantionale sulle scuole universitarie professionali (ASUP). Si tratta di un elemento nuovo non previsto nell'Accordo intercantionale sulle scuole specializzate superiori del 27 agosto 1998. La Conferenza dei cantoni concordatari ha in particolare la competenza di definire le condizioni minime per l'ammissione all'accordo e di fissare l'importo dei contributi (quindi di definire cosa si intende per ciclo a tempo pieno o a tempo parziale, ciclo accompagnato dal lavoro o ciclo modulare e di fissarne l'adeguato contributo).

Art. 13 Segretariato

¹Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione assume le funzioni di segretariato dell'accordo.

²Gli competono in particolare i seguenti compiti:

- a. mantenere aggiornata la lista dei cicli di formazione aventi diritto a dei contributi,
- b. riscuotere le spese per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori secondo l'art. 6,
- c. preparare i dossier che saranno sottoposti, per decisione, alla Conferenza dei cantoni concordatari,
- d. elaborare o verificare delle proposte per l'adeguamento dei contributi,
- e. assumere compiti di coordinamento,
- f. regolare questioni di procedura, tra cui in particolare stabilire le regole concernenti il rendiconto, il versamento dei contributi, i termini e i giorni di riferimento, e
- g. informare ogni anno la Conferenza dei cantoni concordatari.

³Le spese in relazione all'esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni concordatari, ripartite proporzionalmente al numero dei loro abitanti. La fatturazione avviene annualmente.

Come in tutti gli accordi di finanziamento e di libera circolazione conclusi dalla CDPE, il Segretariato generale della CDPE assume la funzione di segretariato dell'ASSS.

Art. 14 Regolamento delle controversie

¹Per regolare le controversie derivanti dal presente accordo si applica la procedura definita nella Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (CQI).

²Nel caso di controversie non risolte, la decisione spetta, previo reclamo di diritto pubblico, al Tribunale federale secondo l'art. 120 cpv. 1 lett. b della Legge sul Tribunale federale.

Siccome l'ASSS è un accordo che prevede la compensazione degli oneri, per il regolamento delle controversie è d'obbligo applicare la Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (CQI). Ciò vale per tutte le controversie derivanti dall'accordo.

VI. Disposizioni finali

Art. 15 Adesione

L'adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

In ogni cantone la procedura di ratifica si svolge secondo il diritto cantonale. Il governo cantonale dichiara in seguito l'adesione presso il Comitato della CDPE.

Art. 16 Entrata in vigore

¹Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione mette in vigore il presente accordo quando vi hanno aderito almeno dieci cantoni, tuttavia al più presto all'inizio dell'anno studio scolastico 2013/2014.

²Se un cantone è responsabile o corresponsabile di una scuola o di un istituto che propone uno specifico ciclo di formazione, durante un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, può far dipendere da una sua preventiva autorizzazione il versamento del suo contributo per la frequenza dello stesso ciclo di formazione presso una scuola situata fuori cantone.

³L'entrata in vigore dell'accordo deve essere comunicata alla Confederazione.

Formalmente l'entrata in vigore dell'accordo avviene per decisione del Comitato della CDPE.

La disposizione transitoria prevista all'art. 16 cpv. 2, permette ai cantoni sede di adottare, entro un termine fissato, le misure necessarie per garantire la libera circolazione.

Conformemente all'art. 48 cpv. 3 Cost., i trattati intercantonalni devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

Art. 17 Disdetta

L'accordo può essere disdetto il 30 settembre di ogni anno con una comunicazione scritta indirizzata al segretariato e con un termine di preavviso di due anni. La disdetta tuttavia può essere data al più presto cinque anni dopo l'adesione.

Un cantone che ha aderito all'accordo ha anche il diritto di disdirlo rispettando un termine di preavviso di due anni. La disdetta può aver luogo al più presto dopo cinque anni di adesione. L'accordo rimane integralmente in vigore per gli altri cantoni concordatari.

Art. 18 Durata degli obblighi

Quando un cantone disdice l'accordo, i suoi obblighi derivanti da questo accordo nei confronti delle studentesse e degli studenti in formazione al momento della disdetta rimangono invariati.

L'art. 18 garantisce che le studentesse e gli studenti che hanno già cominciato la loro formazione al momento della disdetta possano continuare ad usufruire dei contributi versati dal cantone debitore anche dopo che quest'ultimo si è ritirato dall'ASSS. Pertanto, a queste studentesse e studenti dopo la disdetta del cantone non è applicabile l'art. 11 cpv. 2 (supplemento alle tasse di studio).

Art. 19 Accordo intercantonale del 27 agosto 1998 sulle scuole specializzate superiori

¹Quando un cantone aderisce all'ASSS, le scuole specializzate superiori situate in quel cantone sono automaticamente stralciate dall'allegato all'accordo del 1998 sulle scuole specializzate superiori (ASSS).

²Per i cantoni che non hanno o non hanno ancora aderito all'ASSS, il versamento dei contributi avviene in base alle disposizioni dell'ASSS del 1998.

I cantoni concordatari applicheranno le disposizioni per l'indennizzo delle loro rispettive prestazioni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Partendo dal presupposto che i cantoni che dichiarano la loro adesione al presente ASSS restano comunque membri dell'Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori del 27 agosto 1998 (ASSS), dato che quest'ultimo continuerà a regolare il cofinanziamento dei corsi preparatori agli esami professionali e agli esami professionali superiori. I cantoni concordatari potranno così continuare a versare dei contributi per i cicli di formazione offerti da scuole specializzate superiori dei cantoni non concordatari basandosi sulle disposizioni dell'Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori del 27 agosto 1998. Le studentesse e gli studenti provenienti da cantoni che non hanno aderito all'accordo non godono della libera circolazione poiché, in virtù dell'art. 19 del presente ASSS, le scuole specializzate superiori dei cantoni concordatari dell'ASSS con la loro adesione sono automaticamente stralciate dall'allegato all'Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori del 27 agosto 1998.

La Conferenza dei cantoni concordatari dell'ASSS del 1998 decide la data di abrogazione di questo accordo. L'abrogazione potrà avvenire al più presto, nel momento in cui tutti i cantoni concordatari dell'ASSS del 1998 avranno aderito al presente ASSS. Se, al momento della delibera sul presente accordo, non sarà ancora disponibile una nuova soluzione di cofinanziamento dei corsi preparatori agli esami professionali e agli esami professionali superiori, bisognerà prolungare la validità dell'Accordo del 1998 per quanto riguarda la parte relativa ai corsi preparatori.

In caso di decisione di abrogazione o eventualmente di prolungamento limitato alla parte relativa ai corsi preparatori dell'ASSS del 1998, devono essere rispettate le relative disposizioni dell'ASSS del 1998.

Art. 20 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Esso gode degli stessi diritti e deve adempiere gli stessi obblighi dei cantoni concordatari.

Se il Principato del Liechtenstein aderisce all'accordo, gode degli stessi diritti e deve adempiere gli stessi obblighi dei cantoni concordatari. L'adesione del Principato del Liechtenstein non ha influenza sulle condizioni in merito all'entrata in vigore dell'accordo definite nell'art. 16 (adesione di 10 cantoni).

22 marzo 2012 / 7 maggio 2012